

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4997**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori TAROLLI, ZANOLETTI, BUCCI,  
PASQUALI, NAPOLI Bruno, BIASCO, BOSI, CALLEGARO,  
DANZI, FAUSTI, GUBERT, LO CURZIO e PIREDDA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2001**

—————

Misure a favore della frutticoltura di qualità, con particolare  
riguardo a quella prodotta nelle zone collinari e di montagna

—————

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Gli operatori economici della produzione e del commercio della frutticoltura sono sufficientemente d'accordo, anche a fronte di una offerta proveniente sia dall'Europa che dal Sud America sempre più consistente, che la competitività della filiera frutticola italiana sia soggetta ad un progressivo indebolimento e che la soluzione dei numerosi problemi vada prioritariamente ricercata nella realizzazione di produzione di alto livello qualitativo.

Ma la scelta della qualità per superare una situazione di crescente difficoltà significa accettare che la filiera si metta nelle condizioni di produrre qualità, cosa che il consumatore ricerca ed è disposto a pagare.

Ciò significa che il contenuto della qualità di produzione deve essere differenziata da specie a specie, da zona a zona, da consumatore a consumatore. In altri termini, il prodotto deve soddisfare le esigenze di una domanda sempre più segmentata.

Ma la capacità di adeguarsi alle esigenze del mercato da parte del settore frutticolo italiano deve concretizzarsi prima di tutto nella realizzazione di prodotti che siano in possesso degli *standard* stabiliti.

Nelle aziende frutticole, peraltro, il processo di adattamento è fortemente condizionato dalla situazione strutturale ed imprenditoriale che caratterizza ciascuna di esse.

Gli elementi che sembrano in grado di influire sul processo di adattamento nell'ottica qualitativa sono principalmente la dimensione (in genere troppo modesta), la capacità di autofinanziamento (insufficiente al fabbisogno richiesto per l'adattamento della struttura produttiva), l'età degli imprenditori (troppo elevata), frequentemente privi di successori nell'attività agricola.

Nel nostro Paese, la rilevante incidenza di aziende che rientrano nelle condizioni sopra descritte pone parecchi interrogativi sulla loro capacità di adattamento al fine di perseguire una politica della qualità.

Sembrano peraltro perseguibili due diversi sentieri evolutivi.

Il primo orientato alla ricerca dello sfruttamento di nicchie di mercato; ma questo potrà essere percorso solamente da un numero limitato di aziende.

Il secondo sentiero che potrà interessare la maggior parte delle aziende produttive identifica il requisito della qualità in un insieme di obiettivi che riguardano sia i requisiti organolettici, sia gli aspetti igienico-sanitari, sia le caratteristiche aggiunte al prodotto diretto del suolo dai settori dell'intera filiera (trasformazione, stoccaggio e commercializzazione).

Questo secondo sentiero presuppone una completa integrazione delle imprese ortofrutticole in un sistema di imprese che operi puntando alla realizzazione di prodotti di qualità elevata per un territorio ben delimitato.

\* \* \*

2. A fronte di una crisi generale del settore ortofrutticolo ed in particolare di quello melicolo, appare ancora più grave la situazione nelle zone montane e collinari che esprimono sia grandi qualità, ma che non hanno grandi alternative colturali. La Val di Non può essere presa ad esempio di quanto avviene nel settore, proprio per le sue caratteristiche orografiche e per la notorietà qualitativa della sua produzione. Essa presenta i tipici punti deboli delle zone montane, la estrema frammentazione aziendale fortemente aggravata dalla piccola dimensione

dell'azienda stessa. Infatti in Val di Non la superficie media aziendale è di 1,5 ettari, contro una media nazionale di 5,7 ettari, e addirittura di 26,2 ettari di quella europea.

È quindi evidente come ad un ambiente favorevole per l'ottenimento di produzioni tipiche di elevato pregio qualitativo, si contrappongono punti di debolezza molto incidenti sul reddito aziendale. Infatti le ridotte dimensioni aziendali e la frammentazione incidono non poco sul costo del lavoro, sull'organizzazione aziendale e su quella internazionale.

Si pensi all'irrigazione, alla viabilità rurale in zone difficili e pericolose, alle cooperative di raccolta e conservazione. Certo la Val di Non ed altre zone frutticole di montagna hanno saputo organizzare una più che efficace rete di Consorzi di miglioramento fondiario e di cooperative per la raccolta, la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione della frutta, anche attraverso la costituzione di organismi di secondo grado e la valorizzazione del marchio.

Si può senz'altro affermare che la Val di Non assieme ad altre realtà frutticole alpine dell'Alto Adige, della Lombardia e del Piemonte, hanno operato bene, ma indubbiamente con costi elevati sia nell'infrastrutturazione che nella valorizzazione del prodotto e di una mela «pulita e sana». Costi che erano coperti da una buona redditività della produzione, ma che a fronte di una crisi così profonda e di così ampia portata non sono più sostenibili e sopportabili dalle aziende agricole.

L'economia dell'intera Val di Non è in ginocchio, e così anche quella di altre zone melicole; non ci si può limitare a dei semplici correttivi, ma dopo aver fatto il quadro della situazione e individuato i punti di forza e di debolezza, serve proporre un programma organico di interventi atti a contenere e unificare i costi di produzione ed a valorizzare la produzione. Avendo un prodotto di qualità si deve indubbiamente marciare verso l'ottenimento di un marchio di garanzia a livello

europeo. Il *marketing* del prodotto rappresenterà la vera sfida del futuro per l'organizzazione delle vendite.

L'azione di rilancio dovrà passare anche attraverso una nuova riorganizzazione delle strutture di conferimento specialmente per quanto attiene la lavorazione e cernita delle mele. Ma servono soprattutto azioni politiche che portino in modo indiretto e diretto a controllare la produzione, i costi, la valorizzazione sul mercato.

\* \* \*

3. Per rispondere a queste urgenze si è predisposto il presente disegno di legge che prevede:

*Azione indiretta:*

1. sostegno dell'iniziativa in corso presso la UE, ai fini di un rapido riconoscimento del marchio di qualità;
2. individuazione dei settori prioritari di intervento, le aree di salvaguardia e le iniziative a favore dei produttori;
3. armonizzazione delle iniziative relative ai nuovi impianti nei Paesi PECO e nei paesi in via di adesione all'Unione Europea per evitare fenomeni di sovrapproduzione;
4. adottare importazioni in regime privilegiato e certificare le modalità di produzione secondo metodi rispettosi dell'ambiente e della salute dei consumatori;
5. mantenere l'integrità aziendale e favorire l'accorpamento delle mini particelle fondiarie.

*Azione diretta*

1. Predisposizione da parte del Governo, previa intesa definita nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, di un piano triennale a sostegno della coltivazione e della commercializzazione della frutticoltura ed in particolare delle mele in Val di Non, il quale preveda:

a) individuazione delle aree interessate agli interventi, delle specie, delle varietà in-

teressate, dei soggetti beneficiari e delle azioni da intraprendere in sede internazionale nonché delle risorse necessarie per la realizzazione del piano;

b) erogazione di contributi straordinari per promuovere la ricerca e lo sviluppo di trattamenti compatibili, crediti di imposta, sgravi fiscali sul costo dell'energia elettrica, sostegno e promozione del *marketing*, anche istituzionale, nonché sostegno per combattere particolari patologie che interessano la frutticoltura e per le assicurazioni agevolate.

\* \* \*

4. Il presente disegno di legge è articolato in 6 articoli. Il primo individua le finalità della legge, tesa a tutelare e promuovere la produzione della frutticoltura di qualità, in particolare quella prodotta nelle zone collinari e di montagna, ad incentivare la coltivazione con metodo biologico ed a salvaguardare il legame della popolazione con il suo territorio.

L'articolo persegue, inoltre, l'obiettivo finalizzato a rimuovere le cause che hanno determinato la grave crisi produttiva e di commercializzazione del comparto frutticolo ed in particolare delle mele della Val di Non.

Gli articoli 2 e 3 prevedono la realizzazione di un piano triennale di intervento finalizzato:

a) a sostenere la coltivazione e la commercializzazione della frutta al fine di ottenere il riconoscimento del marchio di qualità a livello europeo;

b) ad individuare le aree, le risorse, le specie ed i settori prioritari di intervento;

c) ad armonizzare la produzione al fine di contenere la sovrapproduzione;

d) ad adottare accordi tra l'Unione europea e i Paesi terzi per importazioni privilegiate e certificazione dei metodi di produzione;

e) a favorire il mantenimento dell'integrità aziendale e l'accorpamento delle mini particelle fondiarie.

Il piano suddetto prevederà inoltre contributi per la ricerca e lo sviluppo di trattamenti compatibili, crediti di imposta, sgravi fiscali sul costo dell'energia, sull'acquisto di carburante ad uso agricolo, sgravi previdenziali per i lavoratori stagionali, nonché il sostegno e la promozione di una nuova linea di commercializzazione e incentivi per particolari patologie e per le assicurazioni agevolate.

L'articolo 4 riconferma, nella logica federalista, il principio che le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia, diano applicazione alle opportunità previste.

L'articolo 5, per rendere l'azione del Ministero delle politiche agricole e forestali più efficace e a tutto campo, prevede la costituzione di un apposito Fondo in grado di sostenere tutte le iniziative previste dal presente provvedimento, nonché la possibilità per le Regioni e le Province autonome di utilizzare la quota di risorse loro spettanti.

L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La presente legge è finalizzata all'obiettivo di tutelare e promuovere la produzione della frutticoltura di qualità e in particolare quella prodotta nelle zone collinari e di montagna; di valorizzare tale produzione come prodotto tipico di alta qualità e di incentivarne la coltivazione con metodo biologico, assicurando un adeguato reddito ai produttori; di salvaguardare il legame della popolazione con il suo territorio, in linea con il ruolo multifunzionale dell'agricoltura riconosciuto anche dall'Unione Europea.

2. La presente legge è altresì finalizzata a rimuovere le cause che hanno determinato la grave crisi produttiva e di commercializzazione del comparto frutticolo ed in particolare le mele della Val di Non, anche al fine di contenere il costo dei fattori di produzione, di riorganizzare il settore della commercializzazione e di accrescere le capacità concorrenziali, con particolare attenzione alle esigenze di adeguamento delle piccole aziende e delle aree marginali e dei giovani agricoltori con età inferiore ai 40 anni.

### Art. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e allo scopo di rendere possibile la predisposizione di un programma organico, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, adotta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano triennale di inter-

venti a sostegno della coltivazione e della commercializzazione della frutta ed in particolare delle mele della Val di Non, volto a prevedere i seguenti interventi:

*a)* adottare le misure necessarie per ottenere il riconoscimento del marchio di qualità a livello europeo;

*b)* individuare i settori prioritari di intervento, le specifiche aree di salvaguardia e le iniziative necessarie a favore dei produttori singoli ed associati;

*c)* promuovere l'armonizzazione delle iniziative relative ai nuovi impianti nei Paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) e nei Paesi candidati ad aderire all'Unione Europea, al fine di prevenire fenomeni di sovrapproduzione;

*d)* adottare per le importazioni che avvengono in regime privilegiato, a seguito di accordi fra l'Unione Europea e Paesi terzi, forme di certificazione che garantiscano che si tratta di prodotto ottenuto con modalità di coltivazione rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori;

*e)* favorire il mantenimento dell'integrità aziendale;

*f)* favorire l'accorpamento delle mini particelle fondiarie.

### Art. 3.

1. Con il piano di interventi di cui all'articolo 2 sono altresì individuate:

*a)* le aree interessate agli interventi;

*b)* le specie e le varietà interessate, nonché i soggetti beneficiari;

*c)* le priorità e le azioni da intraprendere anche in sede internazionale;

*d)* le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del piano.

2. Il piano di cui all'articolo 2 deve altresì prevedere:

*a)* contributi straordinari per promuovere la ricerca e lo sviluppo di trattamenti compatibili;

b) crediti di imposta;

c) sgravi fiscali sul costo dell'energia elettrica, sull'acquisto di carburante ad uso agricolo, nonché sgravi previdenziali per i lavoratori stagionali;

d) sostegno e promozione di una nuova linea di commercializzazione per il rilancio della vendita, con l'attivazione di campagne istituzionali governative, per incrementare il consumo della frutta e della mela in particolare;

e) sostegno per combattere particolari patologie che interessano la frutticoltura;

f) sostegno per le assicurazioni agevolate.

#### Art. 4.

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito della loro competenza, danno attuazione alle misure previste dagli articoli precedenti.

#### Art. 5.

1. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il Fondo per gli interventi a favore della frutticoltura di qualità, con particolare riguardo a quella prodotta nelle zone collinari e di montagna, con una dotazione di 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni, nonché tra le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

## Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.